

COMUNE DI LUSIANA CONCO (Prov. VI)

Servizio Finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

(art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

Prot. (informatico)

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio, scatta l'obbligo di accantonamento in bilancio del "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

E' necessario ricordare che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a far data dal 20 febbraio 2019, e a questo proposito si sottolinea il lavoro importante che è stato fatto per cercare di allineare i dati delle fatture dei due Comuni fusi confluiti nel gestionale del Comune di Lusiana Conco, con i dati della Pcc. L'attività di allineamento è ancora in corso.

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se si verificano almeno una di queste condizioni:

- lo stock di debito commerciale scaduto il 31.12.2022 e non pagato desunto da Pcc rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto allo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).
- non sono stati rispettanti i termini di pagamento: in questi casi l'accantonamento è calcolato con % diverse a seconda dei tempi di ritardo.
- Non sono stati effettuati alcuni adempimenti normativi previsti dal comma 868 della Legge 145/2018. (pubblicazione e trasmissioni alla Pcc).

Accertato che sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 21.02.2023:

- l'Ente al 31/12/2022 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € - 1.167,04 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2021 pari ad € -24.424,50 e pertanto pur non rispettando la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 (essendo lo stock del debito residuo al 31/12/2021 pari a € -24.424,50), il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/2022 pari ad € -1.167,04 è inferiore al 5% (€ 153.500,00) del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2022 pari ad € 3.070.000,00;
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2022 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni -13 quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

Il Comune di Lusiana Conco, quindi, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Lusiana Conco, lì 27/02/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Raffaella Cantele
(documento firmato digitalmente)